

COMUNE DI ROSSANO VENETO – Provincia di Vicenza

N. 1816 Rep. Scritture Private -----

OGGETTO: M2C4 - INV. 2.2 - FONDI PNRR - “EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE – LOTTO 2

– IN COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)”.

CUP: C24D20000000009 - CIG: 94347791EF.

L'anno **Duemilaventitre (2023)**, addì **Ventinove (29)** del mese di **Marzo (03)**, nella

Residenza Municipale di Rossano Veneto, in Piazza Marconi n. 4, tra i Signori:

- **Dott. Ivan MORESCO**, che dichiara di intervenire in questo atto ed agire

nell'esclusivo interesse dell'Ente, nella sua qualità di Responsabile Area Gestione

Tecnica del Territorio, domiciliato per la carica rivestita presso la sede municipale

sita in Piazza Marconi N°4, 36028 Rossano Veneto, codice fiscale n. 00261630248,

in forza del decreto sindacale di nomina N°2 in data 04.01.2023, che nel contesto

dell'Atto verrà chiamato per brevità anche “Committente”;-----

dall'altra parte:

- **Sig. Alberto Vecchiato**, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 25/09/1968, C.F.

VCCLRT68P25C111V, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore

Delegato, della Ditta **VECCHIATO S.R.L.** a socio unico (P.Iva E C.F.

03927580260), con sede in Via Gaetano Rossi n. 2/4 – 31033 Castelfranco Veneto

(TV) - che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”;----

PREMESSO

- **che** con Determinazione n. 516 del 23/09/2022 è stato affidato l'incarico

professionale per Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di

	progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare	
	Esecuzione e Pratica Conto Termico in merito all'intervento di	
	“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA	
	STAZIONE”, allo studio professionale CONSYLIO S.R.L. (P.Iva 04072200407) con	
	sede a Padova (Pd) in Via Luigi Pellizzo n. 14;	
	- che per i lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA	
	DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE”, il Comune di Rossano Veneto risulta	
	beneficiario di un contributo Ministeriale (giusto Decreto del 08/11/2021), ai sensi	
	del comma 139 articolo 1 della Legge 30/12/2018 n. 145, pari ad € 460.000,00,	
	riferito ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del	
	territorio - ora confluito nei fondi PNRR, Missione 2 (rivoluzione verde e transizione	
	ecologica), Componente C4 (tutela del territorio e della risorsa idrica), Investimento	
	2.2 (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza	
	energetica dei comuni), «finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU»;	
	- che , con provvedimento n. 562 del 05.10.2022, è stata disposta Determina a	
	Contrarre per l'affidamento dei lavori di “SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA	
	STAZIONE - INTERVENTI ANTISISMICA E DI EFFICIENTAMENTO	
	ENERGETICO”, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2 lett. c) del	
	D.Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020	
	(appalto sotto soglia comunitaria), con criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello	
	del <i>Minor Prezzo</i> , determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36	
	comma 9bis, del D.Lgs 50/2016 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi	
	dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, delle offerte che presentano una	
	percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi	
	dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.Lgs 50/2016;	

- **che** è stata incaricata la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di centrale di committenza (C.U.C.) ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs 163/2006), ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa e l'aggiudicazione dell'appalto, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere, mediante piattaforma telematica di e-procurement denominata «TuttoGare»;

- **che** a seguito delle risultanze della C.U.C., di cui alla seduta della Commissione di Gara in data 25/11/2022 - Verbale prot. 30378, è stata proposta l'aggiudicazione all'impresa VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260), con sede a 31033 Castelfranco Veneto (TV) in Via Gaetano Rossi n. 2, che ha offerto il ribasso del 0,603% sull'importo posto a base di gara;

- **che**, con Determinazione Rep. n. 289 – Rep. Gen. n. 691 in data 02/12/2022 la C.U.C. ha aggiudicato ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata (ex art. 1, comma 2, lett. B della L. 120/2020 e art. 51, comma 1 della L. 108/2021) l'appalto dei lavori di M2C4 - INV. 2.2 - FONDI PNRR - “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE – LOTTO 2” - per conto del comune di Rossano Veneto (VI) - all'impresa VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE (Cod.fisc. e P.IVA n. 03927580260), con sede a 31033 Castelfranco Veneto (TV) in Via Gaetano Rossi n. 2, che ha offerto il ribasso del 0,603% sull'importo posto a base di gara, e quindi pari ad un complessivo importo contrattuale di € 442.348,72 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00, non soggetti a ribasso) esclusa IVA 10%;

- **che**, con determinazione del Responsabile Area Affari Generali, Rep. N. 10 in data 09.01.2023 è stata disposta la presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto e relativa assunzione dell'impegno di spesa;-----

- **che**, con nota Prot. 30932 in data 02.12.2022 è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, c. 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016;-----

- **che**, in data 11.01.2023, è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della gara;---

- **che**, con nota Prot. N. 5682 del 20 febbraio 2023, la CUC del Camposampierese comunicava la rettifica dei verbali di gara e della nota prot. 30932 del 02.12.2022, a seguito dell'erroneo inserimento degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, dell'importo di € 5.000,00, nel modulo "Offerta a prezzi unitari". Da ciò ne consegue che l'importo corretto offerto dall'impresa Vecchiato S.r.l., dato dalla somma dei prodotti tra le quantità ed i singoli prezzi unitari, è pari a complessivi euro 481.116,59 (anziché € 486.583,59) compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA 10%, corrispondente al ribasso dello 0,603%. La proposta di aggiudicazione (verbale prot. 30378), e il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto (determina n. 691 del 02.12.2022) rimangono formalmente corretti;

- **che**, con determinazione del Responsabile Area Affari Generali, Rep. N. 136 in data 22.02.2023 è stata disposta la conseguente rettifica della precedente determinazione n. 10/2023 con presa d'atto dell'importo contrattuale corretto offerto dalla ditta VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE, dato dalla somma dei prodotti tra le quantità ed i singoli prezzi unitari, pari ad € 432.378,72 corrispondente, in ogni caso, ad un ribasso dello 0,603%. L'importo contrattuale è pari, pertanto, ad € 481.116,59 (anziché € 486.583,59) compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA 10%;

- **che** è stata acquisita l'iscrizione della Ditta Vecchiato SRL alla white list presso la Prefettura di Treviso (TV), equipollente all'informativa antimafia liberatoria, ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2003.-----

- **che**, in data 21.03.2023 al Prot. N. 4604 è stata acquisita dichiarazione in ordine all'individuazione del titolare effettivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 c. 5,

D.Lgs. 231/2007;-----

- **che**, è stato acquisito agli atti ns. Prot. N. 4604/2023 il patto di integrità con la Ditta

Vecchiato S.r.l.;-----

Tutto ciò premesso, le parti convenute, come sopra rappresentate, stipulano e
convengono quanto segue: -----

Articolo 1 - Attività e oggetto del contratto

Il Comune di Rossano Veneto, come sopra rappresentato, con il presente atto affida
alla nominata **Ditta VECCHIATO S.R.L. UNIPERSONALE** (C.F. e P.IVA n.
03927580260), con sede in via Gaetano Rossi n. 2 - 31033 Castelfranco Veneto
(TV), che a mezzo del suo Legale Rappresentante **Sig. Alberto Vecchiato** accetta,
l'appalto dei lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia di Via
Stazione - Lotto II, in Rossano Veneto (VI), secondo gli elaborati progettuali redatti
dal progettista incaricato, in atti di questo Ente. -----

Articolo 2 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è **fissato in € 481.116,59 compresi gli oneri per la
sicurezza ed IVA 10%**. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla
liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni,
le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale
progetto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Committente
alla sede legale dell'Appaltatore in Via Gaetano Rossi n. 2 - 31033 Castelfranco
Veneto (TV). I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere
del Committente. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà
essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria del
Committente, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.-----

L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2012 n. 136.-----

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'appaltatore effettui transazioni nell'ambito del presente appalto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. In tale ipotesi la stazione appaltante dovrà dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte con lettera raccomandata. Le parti si impegnano ad applicare nel presente appalto il "Protocollo di Legalità" firmato dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'Anci e dall'URPV. Ai sensi degli articoli 2 c. 3 e 17 c. 1 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (codice generale) e del paragrafo 3.1.3. del piano nazionale anticorruzione, con la sottoscrizione del presente contratto la ditta Appaltatrice dichiara di conoscere i contenuti del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e di osservarne le disposizioni, nello svolgimento del servizio affidato, compatibilmente con i contenuti dello stesso. La Ditta Appaltatrice garantisce altresì di conoscere la sanzione riservata per la violazione dei contenuti del codice generale, consistente nella risoluzione del contratto medesimo.-----

Articolo 3 - Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al progetto esecutivo, approvato con Determina Rep. n. 562 in data 05.10.2022.

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del C.S.A., dal D.lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 (per la parte in vigore), dal D.M. ll.pp. 145/2000 (per la parte in vigore), di tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni – previdenza e

tutela dei lavoratori.-----

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.-----

Fanno parte del contratto, quale parte integrante e sostanziale i seguenti documenti: -----

a) Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori. Trattandosi di intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU viene in particolare richiamata la normativa comunitaria; le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR; l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"; i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

c) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi

	ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere	
	oggetto dell'appalto;	
	d) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-	
	UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel CSA;	
	e) l'elenco dei prezzi unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;	
	f) il cronoprogramma;	
	g) le polizze di garanzia;	
	h) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.lgs. n.	
	81/2008 e s.m.i.;	
	i) i disegni di progetto.	
	- Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente contratto d'appalto devono	
	soddisfare il principio del DNSH ed essere sottoposte alla verifica del rispetto di	
	tale principio attraverso la “valutazione DNSH” che dovrà essere effettuata per ogni	
	intervento come da Regolamento UE 852/2020 - guida operativa Circolare 32 del 30	
	dicembre 2021. La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura	
	PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da	
	intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei	
	vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e	
	verifiche ex ante ed ex post.	
	Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate,	
	quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo	
	Oggetto dell'Appalto (PNRR).	
	L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei	
	Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione	
	probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione	

	Appaltante.	
	Nel caso in cui l'amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.	
	L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire che la propria attività sia realizzata nel rispetto del tagging ambientale.	
	Di conseguenza dovrà rispettare i seguenti obblighi:	
	• dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone;	
	• rispettare gli obblighi relativi al DNSH;	
	• produrre nel sistema informatico documentazione pertinente e provante il rispetto del Principio del DNSH (documentazione che sarà oggetto di verifica da parte di questa Stazione Appaltante);	
	• rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022(2).	
	Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le Penali di cui al Capitolato e al presente contratto.	
	- L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici - amministrativi. Per i nuovi soggetti, l'Impresa è tenuta a trasmettere all'ente appaltante la certificazione antimafia.	
	- L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO	

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Articoli 4 - Termini ultimazione

L'appaltatore dovrà **dare ultimazione a tutte le opere appaltate entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154 del Regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.-----

Articolo 5 - Recesso e risoluzione

Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 e art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 2.6 del C.S.A..

Art. 6 - Penali

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto semplificazioni bis, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale:

a) pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei centesimi ogni mille euro) dell'importo contrattuale, se l'ultimazione dei lavori avviene nei successivi trenta giorni dal termine stabilito;

b) pari all'1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale, se l'ultimazione dei lavori avviene oltre trenta giorni dal termine stabilito.

1-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze individuate all'art.18, comma 2-bis, del presente CSA, si applica una penale giornaliera pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei centesimi/mille euro) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 del presente Capitolato Speciale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi,

	oppure per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili	
	all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti, ai sensi	
	dell'articolo 2.9 del CdA;	
	b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata	
	dal DL;	
	c) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o	
	danneggiati;	
	d) nel rispetto dei termini intermedi previsti dal cronoprogramma di progetto;	
	3. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e lettera b), sono disapplicate se	
	l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia	
	temporale successiva fissata dal programma esecutivo o, in assenza di questo, dal	
	cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.	
	4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente	
	all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non	
	accettabili o danneggiati e all'importo dei lavori ancora da eseguire; sono applicate	
	distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con	
	il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.	
	5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al	
	RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la	
	relativa quantificazione temporale e rese note all'Appaltatore mediante tempestiva	
	annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono	
	applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di	
	collaudo.	
	6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può	
	superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da	

comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la normativa in materia di risoluzione del contratto.-----

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, né influisce sulle penali e sui deprezzamenti.-----

8. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui all'articolo 2.9, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato in misura uguale a quella prevista per la penale di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero:

- pari allo 0,6 per mille (0,6 euro ogni mille euro) per ogni giorno di anticipo, se i lavori sono ultimati entro 30 giorni prima rispetto alla scadenza data per la fine dei lavori;-----

- pari all'1 per mille (un euro ogni mille euro), per ogni giorno di anticipo, se i lavori sono ultimati più di 30 giorni prima della scadenza data per la fine dei lavori; a condizione che i lavori ultimati siano conformi alle obbligazioni assunte e abbiano rispettato il principio DNSH.-----

L'importo dovuto quale eventuale premio di accelerazione sarà contabilizzato in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato. La Stazione Appaltante potrà, in ogni caso, riconoscere solo fino al 20% dell'importo contrattuale e, comunque, nei limiti dell'importo effettivamente coperto dalle somme a disposizione del quadro economico dell'opera a consuntivo, a seguito di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, delle risultanze del certificato.-----

L'importo eventualmente riconosciuto quale premio di accelerazione sarà liquidato

contestualmente alla rata di saldo. Detto importo, comunque, non concorrerà a stabilire l'importo da garantire con apposita garanzia fideiussoria ex art.103, c.6, del Codice dei contratti, per il pagamento della rata di saldo.-----

Art. 7 - Revisione Prezzi

1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si fa riferimento al predetto articolo 29.-----

2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.-----

3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto

legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da

	costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore,	
	rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il	
	direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel	
	rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.	
	Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione	
	percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e	
	della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del	
	Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente	
	alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in	
	misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una	
	maggior onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata	
	nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla	
	variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità	
	sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge	
	27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari	
	all'80 per cento di detta eccedenza.-----	
	8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di	
	presentazione dell'offerta.-----	
	9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali	
	compensazioni precedentemente accordate.-----	
	10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente	
	articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da	
	riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla	
	Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di	
	ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità	

sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.-----

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.-----

13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.-----

Art. 8 - Anticipazione e pagamenti in acconto

Sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici

giorni dall'effettivo inizio della prestazione e comunque nel rispetto delle tempistiche dettate dal finanziamento tramite mutuo.

Ai sensi di legge, la società Appaltatrice potrà chiedere una anticipazione del prezzo pari fino al 30 per cento; la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di accogliere detta richiesta.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione dell'erogazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 110.000,00, modificabile secondo la tipologia del lavoro eseguito.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il termine per il pagamento relativo agli acconti non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori; nel caso in cui il

	pagamento intervenga decorsi sessanta giorni dalla adozione del predetto stato di	
	avanzamento, saranno dovuti all'appaltatore gli interessi ai sensi del Dlgs 231/2002,	
	come modificato dal Dlgs 192/2012, purché il ritardo non dipenda dal soggetto	
	finanziatore.	
	Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, inoltra il	
	certificato di pagamento per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente	
	all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine	
	non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.	
	La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il	
	documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati	
	al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.	
	Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia	
	l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.	
	In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
	contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei	
	soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la	
	stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
	In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta	
	dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di	
	approvazione del conto finale, previo rilascio del documento unico di regolarità	
	contributiva.	
	Articolo 9 - Definizione controversie	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle	

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Vicenza. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Articolo 10 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva di € 22.117,44 (euro ventiduemilacentodiciasette/44) pari al 5% dell'importo contrattuale, a mezzo polizza fideiussoria n. B.2023.1201881 in data 17/01/2023 della Società Accelerant Insurance Europe SA/NV, con sede legale in Bastion Tower , level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia Colibrì Italia S.r.l. – Sede Legale Via Copernico, 8 – 20125 Milano.-----
Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di valersi d'autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-----

Articolo 11 - Polizze assicurative

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, c. 7 del D.lgs 50/2016, deposita polizza di assicurazione responsabilità civile generale a copertura dei danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento/distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, delle responsabilità civili del Committente per danni causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi e garanzia di manutenzione, giusta Polizza di Assicurazione n. E1502255 della ITAS MUTUA – Gruppo ITAS Assicurazioni, Agenzia A493 di Ascoli Piceno – Tirabassi Assicurazioni S.r.l., emessa il 03.02.2023.

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione. Sono pure vietate cessioni di credito e procure che non siano state preventivamente autorizzate dall'Ente.-----.

Articolo 13 – subappalto

La Ditta Vecchiato S.r.l. ha dichiarato, in sede di offerta, che intende avvalersi dell'istituto del subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016.

Articolo 14 - Obblighi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Edilizia – Industria" e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'appaltatore dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il committente prende atto dell'esonero dagli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie nonché dagli obblighi di cui all'art. 47 "Pari Opportunità e inclusione lavorativa nei Contratti Pubblici, nel PNRR e nel PNC", comma 3 e comma 3bis, della Legge 108/2021, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori computabile inferiore di quindici e trattandosi di microimpresa.

Articolo 15 - Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Rossano Veneto Piazza Marconi n. 4 presso la Casa Municipale del Comune di Rossano

Veneto. -----

Articolo 16 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, etc., IVA esclusa) sono a totale carico della società appaltatrice. Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico su copia analogica dello stesso e relativi allegati, conservati agli atti.-----

Articolo 17 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso, in misura fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.-----

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs n° 196/2003 e del Regolamento europeo (UE) 2016/679 per le finalità inerenti il rapporto contrattuale, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i..

Le parti =====

Il Responsabile Servizio LL.PP/Manutenzioni del Patrimonio=====

Dott. Ivan Moresco (firma digitale)_____

L'Appaltatore VECCHIATO s.r.l.=====

Sig. Alberto Vecchiato (firma digitale)_____



CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche
Attestazione n. 65728/10/00



DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Spett.le
Comune di Rossano V.to

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA STAZIONE - LOTTO 2 - IN COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI) - CUP C24D20000000009 - CIG 94347791EF.

Il sottoscritto VECCHIATO ALBERTO
nato il 25/09/1968 a Castelfranco V.to (TV)
in qualità di Amm.re unico, socio unico e direttore tecnico
dell'operatore economico VECCHIATO SRL Unipersonale
con sede in Via G. Rossi n. 2 – 31033 Castelfranco V.to (TV)
con codice fiscale n. 03927580260
con partita IVA n. 03927580260

DICHIARA:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

- che l'imposta di bollo dovuta per la firma del contratto repertorio nr. 1816 in data 29/03/2023 dei lavori in oggetto viene assolta mediante l'apposizione del contrassegno telematici su questo documento analogico, trattenuto in originale presso questo concorrente;
- che il contrassegno telematico di **euro 16,00**, applicato sul presente documento riporta il seguente IDENTIFICATIVO n. 01211000997881 del 27/03/2023.
- che il contrassegno telematico di **euro 16,00**, applicato sul presente documento riporta il seguente IDENTIFICATIVO n. 01211000997892 del 27/03/2023.
- che il contrassegno telematico di **euro 16,00**, applicato sul presente documento riporta il seguente IDENTIFICATIVO n. 01211000997904 del 27/03/2023.
- che il contrassegno telematico di **euro 16,00**, applicato sul presente documento riporta il seguente IDENTIFICATIVO n. 01211000997916 del 27/03/2023.



- che il contrassegno telematico di **euro 16,00**, applicato sul presente documento riporta il seguente IDENTIFICATIVO n. 01211000997927 del 27/03/2023.
- che il contrassegno telematico di **euro 16,00**, applicato sul presente documento riporta il seguente IDENTIFICATIVO n. 01211000997938 del 27/03/2023.
- di impegnarsi a conservare, per almeno cinque anni, il presente documento per eventuali controlli ed a renderlo disponibile agli organi di controllo ed al Comune di Rossano V.to.

Firma digitale
VECCHIATO ALBERTO

